



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*

	Istituto Comprensivo "Via F. Laparelli, 60"	Via F. Laparelli 60 – 00176 ROMA XIV Distretto Tel. 0624419571-0624402590 Fax 0624411119 Codice meccanografico: rmic8ck00b E-Mail: rmic8ck00b@istruzione.it PEC: RMIC8CK00B@PEC.ISTRUZIONE.IT Codice Fiscale: 97615670581	
---	--	--	---

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(Approvato con Delibera n. 7 del Consiglio d'Istituto del 29/05/2024)

INDICE

PREMESSA.....	p. 3
----------------------	-------------

CAPITOLO 1 - ORGANI COLLEGIALI

1.1 Collegio Docenti.....	p. 4
1.2 Consiglio di classe - Interclasse – Intersezione.....	p. 4
1.3 Consiglio di Istituto.....	p. 4
1.4 Comitato di valutazione docenti.....	p. 4

CAPITOLO 2 - NORME DI VITA SCOLASTICA

2.1 Ingresso e uscita dalla scuola (scuola secondaria).....	p. 6
2.2 Ingresso e uscita dalla scuola (scuola primaria e infanzia).....	p. 6
2.3 Orario delle lezioni e intervallo.....	p. 6
2.4 Ammissione in ritardo.....	p. 7
2.5 Uscita anticipata.....	p. 7
2.6 Giustificazione delle assenze.....	p. 8
2.7 Uso del telefono.....	p. 8
2.8 Materiale didattico e abbigliamento.....	p. 9
2.9 Estensione della responsabilità, pertinenze scolastiche, vigilanza.....	p. 9
2.10 Attività didattica e vigilanza.....	p. 10
2.11 Cambio dell'ora.....	p. 11
2.12 Pause durante le lezioni: Mensa e dopo mensa.....	p. 11
2.13 Norme specifiche per eventuali infortuni e salute.....	p. 11
2.14 Uso dei laboratori, della palestra, della biblioteca.....	p. 12
2.15 Ora alternativa alla Religione Cattolica.....	p. 12
2.16 Uscite didattiche.....	p. 13
2.17 Viaggi di istruzione, campi scuola.....	p. 13
2.18 Accesso alla scuola da parte di estranei.....	p. 13
2.19 Uso dei locali scolastici.....	p. 14
2.20 Divieto introduzione cibo.....	p. 14
2.21 Scioperi e riunioni sindacali.....	p. 14
2.22 Assicurazione.....	p. 14

CAPITOLO 3 - RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

3.1 Incontri scuola-famiglia.....	p. 15
3.2 Assemblee dei genitori.....	p. 15
3.3 Assemblea di classe.....	p. 15

CAPITOLO 4 – LE ALUNNE E GLI ALUNNI

4.1 Compiti della scuola.....	p. 16
4.2 Doveri di studentesse e studenti.....	p. 16
4.3 Trattamento dei dati personali.....	p. 17
4.4 Applicazione delle sanzioni e Organo di Garanzia.....	p. 17

CAPITOLO 5 - BULLISMO E CYBERBULLISMO

5.1 Cosa sono.....	p. 18
5.2 Vademecum per una scuola senza bullismo.....	p. 18

PREMESSA

Finalità dell'I.C. Laparelli

La scuola è il luogo di crescita civile e culturale per la piena **valorizzazione della persona**, una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, sono coinvolti in un'**alleanza educativa** fatta di relazioni costanti, **riconoscono i reciproci ruoli e si supportano vicendevolmente** nelle comuni finalità educative per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

È lo spazio in cui famiglie, studenti, operatori scolastici si ascoltano, assumono impegni e responsabilità, condividono un percorso di crescita umana e civile della persona. La scuola è il luogo di formazione, di educazione e di promozione delle conoscenze e delle competenze, per la valorizzazione e la crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

La quotidiana gestione dei problemi comporta la ricerca di soluzioni adeguate per garantire un servizio scolastico di qualità all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione, nel quadro del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Per questo motivo è necessario che ogni Istituzione scolastica abbia un proprio regolamento scritto e condiviso dalle principali componenti della comunità educante.

Il regolamento d'Istituto si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche, nel rispetto delle funzioni e delle competenze specifiche di ognuno, per un corretto e proficuo funzionamento dell'Istituto stesso ed è il documento fondamentale di ogni istituzione scolastica, perché è sintesi della normativa che garantisce il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le persone che operano nella scuola.

Il Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" emanato con il DPR 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 e sue modifiche e integrazioni, e recepisce le indicazioni della Direttiva n. 30 del 15 marzo 2007 sull'uso dei cellulari e del documento "Cultura, Scuola, Persona" del maggio 2007. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

CAPITOLO 1 - ORGANI COLLEGIALI

Gli Organi collegiali della scuola sono gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche, sia il raccordo tra scuola e territorio, in contatto significativo con le dinamiche sociali.

1.1 Il Collegio Docenti

È l'organo di direzione educativa e didattica della scuola. Rappresenta l'organo di autogoverno della funzione docente all'interno dell'Istituzione Scolastica. Attraverso il Collegio vengono espresse le facoltà di indirizzo, di approvazione o di rigetto, ovvero si esercitano le azioni di impulso, di proposta e di esame critico che riguardano vari aspetti relativi alla gestione dell'Istituto.

Il Collegio dei Docenti:

- valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia;
- formula proposte al DS per la formazione delle classi, per l'assegnazione dei docenti alle stesse, per la formulazione dell'orario delle attività, tenendo conto dei criteri generali indicati dal CdI;
- definisce criteri unitari circa la valutazione degli alunni;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe/Interclasse;
- deve inoltre, nel quadro della legge sull'Autonomia scolastica, individuare le Commissioni e la composizione delle Commissioni di lavoro dell'istituto che ritiene opportune per il buon funzionamento dell'istituto;
- individuare ed eleggere al proprio interno i docenti Funzioni Strumentali;
- costruire Approvare e verificare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Collegio Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività, approvato prima dell'inizio dell'anno scolastico. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

1.2 Il Consiglio di Classe - Interclasse - Intersezione

Formula proposte educativo – didattiche al Collegio Docenti. Presenta la progettazione annuale, propone, progetti ed iniziative comuni e verifica il percorso di crescita e di apprendimento della classe. Il Consiglio di Classe - Interclasse - Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, ed è convocato con la presenza di tutte le componenti ovvero con la presenza dei soli docenti. Il Consiglio di classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività approvato prima dell'inizio delle lezioni.

1.3 Il Consiglio d'Istituto – Composizione e prerogative

Il Consiglio di Istituto, nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola, è organo di governo unitario dell'Istituto, è preposto al funzionamento e all'organizzazione della vita della scuola, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti, al quale il Consiglio di Istituto non si può sostituire. Composto da 19 membri, compatibilmente al numero degli eletti: otto docenti, due rappresentanti del personale non docente, otto genitori e il Dirigente Scolastico. È presieduto da un genitore e rimane in carica per tre anni.

In particolare il Consiglio di Istituto:

- delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo;
- approva il Regolamento dell'Istituto redatto da apposita Commissione composta da almeno tre membri ed eletta in seno allo stesso;
- adatta il calendario scolastico regionale alle specifiche esigenze territoriali;
- approva il PTOF redatto da apposita Commissione del Collegio docenti;
- definisce i criteri generali di formazione delle classi, avendo riguardo per le proposte del CdD;
- determina i criteri per l'utilizzazione temporanea e precaria dei locali scolastici.

1.4 Il Comitato di Valutazione dei Docenti

È convocato dal Dirigente Scolastico alla conclusione dell'anno prescritto e ogni qualvolta se ne presenti la necessità, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi del D.Lgs 297/1994, con il compito di valutare il servizio dei docenti.

Nell'anno 2015 la legge 107 al comma 129 riprende tale organismo, per strutturarlo nella versione odierna.

La composizione del Comitato di valutazione per la valutazione degli insegnanti in anno di prova prevede:
Il Dirigente Scolastico che lo presiede; 3 docenti, di cui 2 scelti dal Collegio docenti e 1 scelto dal Consiglio di Istituto.

Si integra con la partecipazione del docente Tutor il quale dovrà presentare una relazione sull'operato dell'insegnante in anno di prova.

CAPITOLO 2 - NORME DI VITA SCOLASTICA

Premessa

La convivenza scolastica si realizza nel rispetto di norme democraticamente definite ed accettate.

Il **regolamento di istituto** perciò **indica i doveri e i diritti** che impegnano reciprocamente i componenti della Scuola, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno.

Le presenti regole sono dettate dalla necessità di creare nella scuola un ambiente di vita sereno e ordinato e di fissare i limiti entro cui la libertà dei singoli non interferisca con quella altrui.

Il Regolamento contribuisce a realizzare le finalità della scuola e gli obiettivi educativi e didattici individuati dal Collegio dei Docenti.

Le norme sono state formulate in collaborazione con le diverse componenti della scuola.

2.1) Ingresso e uscita dalla scuola (scuola secondaria)

Al suono della campana le alunne e gli alunni di scuola secondaria raggiungeranno in maniera ordinata le proprie classi dove troveranno i loro insegnanti. Al termine delle lezioni usciranno ordinatamente dalle aule, sotto la sorveglianza del professore dell'ultima ora che li accompagnerà fino alla porta di ingresso della scuola. La scuola attua la sorveglianza degli alunni dal momento in cui entrano e fino a quando escono dai locali scolastici.

2.2) Ingresso e uscita dalla scuola (scuola primaria e infanzia)

Al suono della campana le alunne e gli alunni di scuola primaria raggiungeranno in maniera ordinata le proprie classi dove troveranno i loro insegnanti. È vietato ai genitori accompagnare i propri figli all'interno delle sedi scolastiche. I genitori degli alunni di scuola dell'infanzia possono accedere all'interno dell'edificio, negli orari stabiliti per accompagnare i bambini a scuola o per ritirarli al termine delle attività educative, trattenendosi il tempo strettamente necessario.

Nella scuola primaria, al termine delle lezioni, sia per il turno antimeridiano che pomeridiano, al suono della campanella, gli insegnanti accompagneranno gli alunni fino all'uscita dall'edificio scolastico e li consegneranno ai genitori o a persona delegata con delega scritta (massimo 3 delegati ad alunno), corredata da fotocopia di documento di identità del genitore e della persona delegata (comunque maggiorenne) a ritirare il bambino. Relativamente agli alunni della scuola primaria, i genitori si assumono la piena responsabilità dei propri figli. I genitori sono tenuti a essere reperibili fornendo il proprio numero telefonico agli insegnanti di classe.

Nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia le alunne e gli alunni eventualmente non ritirati rimangono sotto la sorveglianza del proprio insegnante e dei collaboratori scolastici finché i genitori o le persone da essi delegate, non provvedono a ritirarli. Constatata l'assenza del genitore, verrà contattata telefonicamente la famiglia per rammentare l'orario di uscita. Nel caso in cui il ritardo superi i 30 minuti, senza essere riusciti a contattare un genitore o una delle persone da essi delegate, l'insegnante avviserà gli organi preposti. In nessun caso l'alunno "non consegnato" potrà essere lasciato a se stesso e/o inviato al proprio domicilio autonomamente. Dopo il terzo ritardo nel ritiro del bambino da parte dei genitori, gli insegnanti ne daranno comunicazione scritta al Dirigente scolastico che convocherà la famiglia.

In caso di presenza di un provvedimento limitativo del pieno esercizio della responsabilità genitoriale, o in presenza di una misura cautelare quale, a solo titolo esemplificativo, il divieto di avvicinamento al minore da parte di uno dei genitori, l'altro genitore deve depositare presso la Segreteria didattica copia del provvedimento che ha stabilito la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. In difetto di tale deposito la scuola non potrà opporsi al pieno esercizio della stessa responsabilità da parte di entrambi i genitori.

Dopo il termine delle attività i cortili non possono essere utilizzati come luogo di gioco; conseguentemente, nel caso in cui qualche genitore si soffermi lasciando correre liberamente il figlio nelle pertinenze scolastiche deve essere invitato ad uscire.

In tutti i plessi dell'istituto, dopo che tutti i genitori e/o tutti gli alunni sono usciti, i collaboratori scolastici provvederanno a chiudere tutti i cancelli.

2.3) Orario delle lezioni e intervallo

Il calendario scolastico, con le eventuali integrazioni determinate in autonomia rispetto al calendario regionale, vengono comunicate a tutte le componenti all'inizio dell'anno scolastico. L'orario di inizio e di

fine delle lezioni e l'intervallo sono stabiliti dal Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico. Durante l'intervallo le alunne e gli alunni potranno consumare una piccola colazione all'interno delle aule e si recheranno al bagno individualmente o in piccoli gruppi, a turno, sotto il controllo del personale ausiliario.

Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo ragazzo per volta; si cercherà tuttavia di limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione o dell'ora successiva all'intervallo.

Scuola dell'Infanzia: le ricreazioni sono due, una al mattino dalle ore 9:20 alle ore 10:00 e una al pomeriggio dalle ore 15:20 alle ore 15:45.

Scuola primaria: le ricreazioni previste sono 2: una al mattino, alle ore 10:30/11:00 e una al pomeriggio, dopo il turno di pranzo a mensa, della durata di 30 minuti.

Durante la ricreazione gli insegnanti continueranno ad esercitare la sorveglianza sugli alunni. In classe e/o in cortile.

Al momento del pranzo, sempre accompagnati e sorvegliati dagli insegnanti, gli alunni si recheranno nei locali della mensa.

Scuola secondaria: anche per la scuola secondaria le ricreazioni sono due, di 15 minuti ciascuna, dalle ore 9:50 alle 10:05 e dalle 11:50 alle 12:05.

2.4) Ammissione in ritardo

La puntualità deve essere sentita come un dovere in quanto il ritardo disturba il regolare svolgimento della lezione e denota, quindi, mancanza di rispetto per gli altri. I genitori (ovvero i loro delegati) sono tenuti a rispettare in modo rigoroso gli orari stabiliti per l'ingresso all'Istituto: ciò non solo per ovvie esigenze organizzative, ma anche e soprattutto per consentire il regolare svolgimento delle attività educative e didattiche.

Non può essere ammesso il ritardo abituale in quanto manifestazione di cattiva volontà. Il Consiglio di classe, nel caso si verificasse ciò, *informerà la famiglia tramite comunicazione scritta che verrà annotata sul registro di classe, dandone contestuale comunicazione al Dirigente Scolastico* anche al fine di prevenire fenomeni di dispersione.

Si ricorda che in ogni caso i ritardi sistematici incidono negativamente sulla valutazione del comportamento.

Per la scuola secondaria

Gli alunni che entreranno in ritardo, ma entro dieci minuti dall'inizio delle lezioni, saranno ammessi in classe; l'insegnante annoterà il ritardo sul RE. Coloro che arriveranno a scuola dopo tale termine, saranno ammessi in classe all'inizio della seconda ora di lezione. Non sono ammessi, di norma, più di tre ritardi, oltre i quali l'alunno viene ammesso in classe solo se accompagnato da un genitore. **L'ammissione con ritardo giustificato sarà consentita fino alle ore 10:00**, dopo tale orario sarà impossibile accedere a scuola e frequentare le lezioni.

Per la scuola primaria

Gli alunni della scuola primaria, che entrano a scuola in ritardo, possono accedere nelle classi solo con giustificazione scritta dei genitori sull'apposito librone in portineria. In caso di ritardi abituali, *al verificarsi del terzo episodio, i docenti avviseranno il Dirigente Scolastico*.

L'ammissione con ritardo giustificato sarà consentita fino alle ore 10:30. Dopo tale orario sarà impossibile accedere a scuola e frequentare le lezioni.

2.5) Uscita anticipata

L'uscita prima del termine delle lezioni dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dai collaboratori del Dirigente, solo per motivi di salute o per altri validi motivi giustificati dalle famiglie. Gli alunni saranno, in ogni caso, autorizzati a uscire anticipatamente solo se prelevati dai genitori, muniti di documento, o da persona da essi delegata. La delega e la fotocopia del documento del genitore e del delegato dovranno essere presentate a scuola.

L'ora di uscita verrà annotata sul registro di classe e per la scuola secondaria, per non interrompere lo svolgimento delle attività didattiche, l'uscita anticipata è permessa solo al cambio dell'ora ad eccezione dei casi di malessere improvviso.

In caso di malessere grave la scuola provvederà ad avvisare la famiglia; qualora ciò risultasse impossibile la scuola chiamerà il servizio 118.

Le uscite anticipate per la Scuola dell'Infanzia e Primaria possono essere consentite solo in casi di gravi e motivate esigenze.

In forza del principio dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'uscita degli alunni è consentita prima della conclusione delle attività didattiche solo:

- Nei casi eccezionali di assoluta necessità, il genitore, tutore, soggetto affidatario o chi ne fa le veci compila e firma l'apposita richiesta su moduli predisposti dalla segreteria scolastica.
- Nei casi sistematici, motivati e documentati, che riguardano terapie specialistiche, il permesso permanente verrà rilasciato dal Dirigente Scolastico e reso noto agli insegnanti interessati tramite comunicazione scritta.

Non è prevista l'uscita anticipata per la frequenza di attività sportive.

2.6) Giustificazione delle assenze

Le assenze vanno giustificate il giorno del rientro a scuola sull'apposito libretto da scaricare dal sito e per la scuola secondaria sul RE.

Nel caso in cui l'alunno debba assentarsi per un periodo superiore ai cinque giorni *per motivi familiari*, il genitore può informare gli uffici di segreteria e/o gli insegnanti di classe.

Se al rientro dell'assenza l'alunno/a è sprovvisto di giustificazione, è ammesso in classe dall'insegnante che provvederà a richiedere per iscritto ai genitori la giustificazione per il giorno successivo. In caso di ulteriore dimenticanza l'alunno verrà segnalato alla Dirigenza.

I casi di assenze continuative o sistematiche vengono segnalati dai docenti della classe al Dirigente in modo che si possa intervenire per eliminarne le cause.

In caso di sciopero il Dirigente informa le famiglie che potrebbe non essere regolarmente garantito il servizio scolastico. L'assenza va comunque giustificata.

Lunghe assenze

Il Collegio docenti dell'I.C. Laparelli ha stabilito, con delibera n. 4 del 18/05/2023, **una deroga alle assenze di 45 giorni per le alunne e gli alunni con background migratorio** che partono per il paese di provenienza della famiglia.

È molto importante non superare il numero di giorni stabilito in particolare alla scuola secondaria di I grado in quanto le assenze influiscono sulla validazione dell'anno scolastico e, quindi, sul passaggio alla classe successiva.

Prima della partenza i genitori degli alunni devono informare con largo anticipo e con una comunicazione contestuale via mail:

- La segreteria didattica
- I docenti del TEAM/CDC

Successivamente i docenti del TEAM/CDC provvederanno ad informare, sempre tramite e-mail, anche la Commissione Inclusione (inclusione.primaria@icvialaparelli.net; inclusione.secondaria@icvialaparelli.net) in modo che al rientro degli alunni siano già state predisposte azioni di monitoraggio e di recupero delle eventuali carenze riscontrate.

2.7) Uso del telefono

Gli alunni possono telefonare a casa usando il telefono della scuola solo per gravi motivi (ad es. salute) e solo dopo essere stati autorizzati dalla Dirigenza. Non sono ammesse telefonate per altri motivi (dimenticanza di materiale, di compiti, di merenda). I genitori che dovessero dare informazioni urgenti ai loro figli lo faranno attraverso il telefono della scuola.

Non è ammesso l'uso del telefono cellulare, tranne che per casi particolari, alla presenza di un insegnante. Le apparecchiature elettroniche (computer, tablet, iPad, smartwatch) possono essere utilizzate solo ed esclusivamente per attività didattiche e previa autorizzazione del docente.

È vietato l'uso dell'applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video, in quanto l'uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione della privacy.

Il divieto dell'uso del telefono cellulare è così regolamentato:

- Prima dell'ingresso a scuola, le alunne e gli alunni spengono e ripongono i propri cellulari e/o dispositivi nel proprio zaino.
- I docenti potranno prendere in custodia fino al termine delle attività eventuali cellulari e/o altri dispositivi trovati accesi.
- In caso di uso reiterato di tali apparecchi, la scuola convocherà tempestivamente i genitori degli studenti interessati e restituirà direttamente a loro i dispositivi.
- In casi di particolare ed estrema gravità, quali essere scoperti col dispositivo acceso nel momento delle

verifiche o nel caso in cui l'alunno venga sorpreso a fotografare e/o filmare durante lo svolgimento delle lezioni, sarà possibile applicare sanzioni più rigorose, ossia nota disciplinare sul registro, e/o sospensione dalla frequenza delle lezioni.

Resta fermo che, durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra studenti e famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, saranno soddisfatte dalla scuola. Agli insegnanti è richiesta omogeneità di comportamento nella richiesta del rispetto delle suddette regole, in tutte le classi.

2.8) Materiale didattico e abbigliamento

Materiale

Gli alunni sono tenuti ad avere sempre con sé l'occorrente per le lezioni. È proibito portare a scuola oggetti estranei alle attività didattiche che possano distogliere l'attenzione dalle lezioni. L'insegnante provvederà al ritiro dei suddetti oggetti informandone la Dirigenza.

In ogni caso, la scuola non si assume alcuna responsabilità circa somme di denaro o oggetti, (es. cellulari, i-pod, MP3), che - introdotti nella scuola - venissero smarriti.

Gli alunni devono avere un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente scolastico e rispettare corrette norme igieniche relative alla propria persona.

Abbigliamento

Per la scuola dell'infanzia si consiglia abbigliamento comodo, tuta e scarpe con la chiusura a strappo. Sono da evitare cerniere, cinture e bottoni.

Per la scuola primaria: le alunne e gli alunni indossano il grembiule per proteggere i vestiti, ad eccezione dei periodi più caldi e dei giorni in cui svolgono attività motoria, durante la quale indosseranno abbigliamento sportivo e scarpe di ricambio da indossare solo in palestra.

Per la scuola secondaria: le alunne e gli alunni devono avere un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente scolastico (no shorts, sì a pantaloni sopra al ginocchio, no top o canottiere) e rispettare corrette norme igieniche relative alla propria persona.

Gli insegnanti sono chiamati a far rispettare uniformemente le regole del "dress code", e non solo, al fine di evitare inutili e sterili polemiche dovute ai confronti per i diversi atteggiamenti tenuti nel far nella richiesta del rispetto delle regole.

2.9) Estensione della responsabilità, pertinenze scolastiche, vigilanza

Per l'intera durata di ogni giornata scolastica, i docenti e i collaboratori scolastici – nell'ambito delle rispettive competenze e sempre in pieno accordo fra loro – devono attivare tutte le strategie necessarie per esercitare una costante vigilanza sugli alunni la cui incolumità fisica deve essere considerata un valore primario e assoluto. La responsabilità della scuola si estende a tutta l'area di pertinenza e decorre dal momento in cui viene consentito l'accesso degli alunni, dopo il suono della campanella.

I collaboratori scolastici devono controllare sistematicamente che in tutta l'area di pertinenza non si registri la presenza di alunni non accompagnati o di persone estranee alla scuola. Il personale ausiliario – oltre che collaborare attivamente con i docenti – ha responsabilità dirette e specifiche sulla vigilanza degli alunni sia durante le fasi di ingresso e di uscita, sia quando è chiamato a sostituire per brevi periodi una insegnante che debba eccezionalmente allontanarsi dall'aula.

I cancelli dei cortili delle scuole devono essere tenuti chiusi (o aperti in maniera regolamentata, secondo le specifiche disposizioni fornite dalla dirigenza).

Di norma non è permesso l'accesso delle automobili nei cortili dei plessi dell'Istituto in orario di attività didattica. Nel caso in cui si renda indispensabile derogare a tale norma, per ragioni di funzionamento del servizio, l'ingresso delle auto è consentito esclusivamente negli spazi dedicati ed il movimento deve avvenire esclusivamente in orari non coincidenti con gli spostamenti degli alunni.

I collaboratori scolastici avranno cura di garantire il rispetto della disposizione di cui al punto precedente, osservando scrupolosamente le disposizioni fornite in merito dall'ufficio di direzione.

Nel caso in cui dovesse verificarsi in qualche pertinenza scolastica la presenza di mezzi, persone o cose estranee all'attività e/o all'organizzazione scolastica, il personale (sia collaboratori scolastici che docenti) curerà che nessun alunno possa avvicinarsi alla situazione estranea per tutto il periodo di permanenza della stessa.

2.10) Attività didattica e vigilanza

La scuola mette in atto tutte le strategie per garantire la sicurezza e l'incolumità degli alunni. In osservanza del complesso corpo normativo e giurisprudenziale, per il loro essere le figure professionali maggiormente a contatto con gli allievi, i docenti in servizio sono sempre tenuti ad assicurare vigile ed assidua custodia di tutti gli allievi appartenenti alla classe o al gruppo di apprendimento affidato loro, per l'intera durata della presenza di questi ultimi all'interno dell'Istituto contestualmente all'orario di servizio.

I collaboratori scolastici vigilano nei corridoi e nei bagni e, quando gli insegnanti devono allontanarsi momentaneamente, nelle classi.

Gli insegnanti devono garantire una costante vigilanza sugli alunni per tutto il periodo in cui questi ultimi sono loro affidati: durante le attività educative o didattiche, durante l'attività di gioco libero, sia nei locali della scuola sia nei cortili, sia, infine, nelle visite guidate al di fuori delle pertinenze scolastiche, a piedi o con mezzi di trasporto.

Anche per assicurare tale vigilanza gli insegnanti (sia di scuola primaria che di scuola dell'infanzia che di scuola secondaria, sia titolari che supplenti) si devono trovare a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e delle attività didattiche.

In caso di assenza dell'insegnante di classe, l'organizzazione della vigilanza è demandata all'insegnante fiduciario e agli insegnanti incaricati dal Dirigente. A seconda dei casi la classe "scoperta" potrà essere affidata al collaboratore scolastico (per breve tempo) e/o suddivisa tra gli insegnanti in servizio.

La vigilanza sugli alunni ha priorità su ogni altra funzione della scuola e, in caso di emergenze particolari, agli insegnanti e/o agli operatori in servizio possono (e devono) essere affidati tutti i minori presenti nella struttura.

Tutto il personale, docente e non docente, collabora affinché gli alunni siano sempre sorvegliati, in particolare nei momenti della giornata scolastica in cui possono verificarsi maggiormente comportamenti a rischio: ingresso, uscita, pause ricreative dentro e fuori l'edificio scolastico, uso dei servizi igienici, spostamenti in altri locali della scuola, passaggio di insegnanti da una classe all'altra, attesa dell'insegnante supplente, visite guidate, viaggi d'istruzione, campi scuola.

Ogni insegnante è chiamato a controllare sistematicamente che nell'aula, nei corridoi, ecc. non siano presenti potenziali fonti di pericolo per gli alunni.

Non è consentito agli insegnanti lasciare incustodita la classe per nessun motivo durante le attività didattiche: se l'insegnante deve uscire dall'aula per una particolare e motivata necessità deve tassativamente farsi sostituire da un collega (se disponibile) o dal personale ausiliario, che è tenuto a svolgere tale compito; l'insegnante deve comunque rientrare in aula nel più breve tempo possibile. I docenti di educazione fisica, in particolare, faranno sospendere ogni attività ginnica, facendo sedere gli alunni, sotto la sorveglianza dell'ausiliario, fino al loro ritorno.

Nessun esercizio o gioco può continuare in assenza dell'insegnante di educazione fisica. Anche le esercitazioni dei vari laboratori saranno sospese in attesa del ritorno del docente.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 C.C. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Le persone indicate dal comma precedente sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 C.C., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, e quando le circostanze oggettive di tempo e di luogo non consentano il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è,

dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2.11) Cambio dell'ora

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio d'ora, il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. I collaboratori scolastici hanno il compito di essere presenti nei corridoi in occasione di ogni cambio d'ora e di vigilare attentamente soprattutto le classi che attendono un docente che debba spostarsi da un edificio all'altro dell'Istituto.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2° ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza o ai referenti di plesso.

2.12) Pause durante le lezioni: mensa e dopomensa

L'intervallo (due intervalli) ha la durata di 15 minuti nella scuola secondaria e 30 nella scuola primaria. La pausa di mensa e dopo-mensa nella scuola primaria ha durata tale da non pregiudicare il totale delle ore curricolari settimanali di ciascun modulo orario.

Durante l'intervallo, che si svolge in aula o, a discrezione del docente, nel cortile, gli alunni devono tenere un comportamento educato. È vietato agli alunni spostarsi dai piani in cui sono ubicate le rispettive aule. Prima e dopo l'intervallo le uscite degli alunni vanno limitate allo stretto necessario. Nella prima ora di lezione vanno consentite esclusivamente uscite motivate da patologie certificate o da emergenze effettive. Quando gli alunni dovessero rimanere momentaneamente non sorvegliati dai docenti, la sorveglianza e l'eventuale ammonimento sono affidati al personale ausiliario. Le mancanze che dovessero verificarsi saranno subito segnalate in direzione per i provvedimenti del caso.

In tutti i locali della scuola: atri, corridoi, scale e servizi, agli alunni è vietato correre e soffermarsi a produrre disordine o rumori tali da disturbare il normale andamento delle lezioni, soprattutto quando gli alunni devono spostarsi per recarsi nelle aule speciali.

2.13) Norme specifiche per eventuali infortuni e salute

In caso di malessere degli alunni, si incaricherà il personale ausiliario di informare telefonicamente la famiglia o gli esercenti la responsabilità genitoriale. Al momento del ritiro dell'alunno si seguirà la procedura delle uscite anticipate.

Qualora la famiglia o gli esercenti la responsabilità genitoriale non siano rintracciabili e i sintomi evidenziati dall'alunno siano di una certa rilevanza, la scuola si riserva, qualora ritenesse necessario un intervento tempestivo, la facoltà di avvertire il 118 prima dell'arrivo del genitore. In mancanza di ciò si configurerebbe reato omissivo di un'azione doverosa.

In presenza di un alunno/a colpito da malore o infortunio l'insegnante, coadiuvato dai collaboratori scolastici in servizio, avviserà immediatamente i familiari e, all'occorrenza, il pronto soccorso, telefonando al 118 e si atterrà scrupolosamente alle disposizioni dell'autorità sanitaria; presterà sorveglianza ed assistenza all'infortunato fino all'arrivo dei familiari o dell'autorità sanitaria.

I colleghi e il personale ausiliario presteranno sollecita collaborazione nella sorveglianza della classe in quanto la situazione di emergenza richiede particolare vigilanza del docente proprio sull'alunno colpito.

Anche in caso di infortunio lieve, che non richiede l'allontanamento dell'alunno dalla classe, gli insegnanti

devono avvisare la famiglia.

I familiari, pertanto, in caso non abbiano già provveduto in tal senso, devono essere invitati a comunicare uno o più recapiti di reperibilità immediata.

Subito dopo aver provveduto all'emergenza, come specificato precedentemente, il docente in servizio in quel momento nella classe frequentata dall'alunno infortunato è tenuto a darne immediata comunicazione alla direzione.

Lo stesso docente, entro ventiquattr'ore dall'avvenuto infortunio, presenterà personalmente in direzione una circostanziata relazione scritta sulla dinamica dell'infortunio, citando eventuali responsabilità, testimonianze, riferendo se l'alunno è stato medicato, accompagnato al Pronto Soccorso, la prognosi certificata, se è stata informata la famiglia e ogni informazione ritenuta necessaria.

Il docente, presente nella classe al momento dell'infortunio, accerterà personalmente se l'alunno incidentato è tornato a scuola il giorno seguente l'infortunio e ne informerà il dirigente scolastico. Nell'ipotesi in cui l'alunno/a non risultasse presente a scuola il giorno successivo, il medesimo docente si accerterà del caso presso la famiglia, raccomandando ai genitori di consegnare entro la mattinata stessa in direzione, il certificato medico, con l'indicazione della prognosi, al fine di consentire l'inoltro della denuncia di infortunio all'autorità di Pubblica Sicurezza entro le prescritte quarantotto ore dal momento dell'incidente. Nei giorni prescritti come prognosi, l'alunno non può frequentare la scuola a meno che non venga presentata certificazione medica in cui viene dichiarato che l'alunno può frequentare senza pericolo per la sua ed altrui incolumità.

Rientro dopo infortunio: in caso di rientro a scuola dopo qualunque infortunio a causa del quale l'alunno/a abbia avuto necessità di ricorrere al Pronto Soccorso con intervento medico (suture, ingessature ecc.) e rilascio di prognosi, **il genitore dovrà produrre autocertificazione nella quale solleva la scuola da ogni responsabilità per le conseguenze che potrebbero derivare dalla condizione del proprio figlio.**

Farmaci: È vietato, al personale scolastico, somministrare farmaci a scuola, ad eccezione delle condizioni previste dalla normativa (Linee guida MIUR-MINISTERO SALUTE /2005).

La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle ASL e dal medico di base, dopo richiesta scritta presentata dalla famiglia e corredata da relativa certificazione medica attestante la necessità di somministrazione in orario scolastico. Tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario.

Pediculosi: La scuola attua opportune misure informative al fine di sollecitare i genitori a un controllo sistematico e regolare dei propri figli affinché possano provvedere tempestivamente all'applicazione del trattamento per poter rientrare a scuola.

2.14) Uso dei laboratori, della palestra, della biblioteca

Le alunne e gli alunni che, per lo svolgimento di attività didattiche dovranno recarsi in altra aula o laboratorio, in palestra della scuola, o in Biblioteca saranno accompagnati dall'insegnante o dal personale ausiliario. L'uso delle aule speciali è condiviso da tutti i docenti e gli studenti dell'Istituto; i docenti programmeranno le giornate e le ore di utilizzo, ove possibile, all'inizio dell'anno scolastico.

Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi privilegiati per il riequilibrio tra attività motoria e attività cognitiva e luogo di sperimentazione e attuazione del rispetto delle regole che la persona sarà chiamata ad osservare nella società civile. In particolare, la palestra è l'ambiente dove settimanalmente si alternano tutti gli alunni della scuola per le attività curricolari; per questo motivo il rispetto delle regole fondamentali è indispensabile per un uso corretto e razionale degli spazi e delle attrezzature ivi contenute, anche al fine di prevenire spiacevoli infortuni. Le alunne e gli alunni devono indossare le scarpe ginniche pulite ed un abbigliamento sportivo idonei all'attività da svolgere. Al termine delle lezioni, i laboratori e la palestra devono essere lasciate in perfetto ordine.

2.15) Ora alternativa alla Religione Cattolica

Le alunne e gli alunni che, in base alla scelta effettuata all'atto dell'iscrizione, non seguono le lezioni di Religione, di norma verranno inseriti nella classe di materia alternativa. Anche nella scuola primaria seguiranno le lezioni di materia alternativa organizzate dai docenti della scuola. Per la scuola secondaria, qualora la lezione di Religione dovesse coincidere con la prima ora di lezione potranno, con l'autorizzazione della famiglia, entrare in seconda ora. Qualora l'ora di religione dovesse coincidere con l'ultima ora di lezione, potranno uscire prima, solo con esplicita autorizzazione scritta del genitore.

La scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica resta valida per tutto il ciclo di istruzione. Se il genitore vuole modificare la scelta effettuata al momento dell'iscrizione, deve darne comunicazione scritta al Dirigente Scolastico entro il mese di giugno per l'anno scolastico successivo.

2.16) Uscite didattiche

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione rappresentano un momento di formazione che integra la normale attività didattica, sia sul piano del completamento della preparazione specifica attinente le diverse discipline di insegnamento, sia sul piano della formazione culturale generale e della personalità degli alunni. Considerata l'alta valenza educativa di tali attività, la socializzazione o l'inclusione può essere anche il fine unico dell'uscita stessa ancorché inserito in una programmazione educativa di classe.

Le visite di istruzione nell'ambito della mattinata rientrano nel normale orario scolastico, **sono parte integrante del curriculum delle discipline**. Dette visite debbono essere coerenti con la programmazione educativo-didattica e sono portate a conoscenza dei membri del Consiglio di classe per il dovuto assenso. I viaggi di istruzione e le visite guidate sono organizzate nel rispetto dei criteri di inclusività, **pertanto tutti gli alunni possono partecipare**. Se la famiglia ritiene di non far partecipare il proprio figlio dovrà giustificare l'assenza. Qualora si prevedesse l'uscita di tutto il plesso non si garantirà, per gli alunni che non partecipano, il normale svolgimento delle attività didattiche.

Nell'organizzare l'uscita didattica, i docenti ne daranno comunicazione in segreteria didattica con un congruo anticipo, almeno 30 giorni prima, avendo cura di compilare gli appositi moduli di richiesta e di consegnarli, unitamente alle autorizzazioni, al docente organizzatore. Analoga procedura va seguita per le uscite a carattere sportivo o di altro genere.

A decorrere dall'anno scolastico 2024 tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite Pago in Rete.

Le famiglie sono invitate a collaborare fornendo tempestivamente quanto richiesto.

Per le uscite didattiche, organizzate nell'ambito del proprio territorio, alle famiglie può essere richiesta una autorizzazione valida per l'intero anno scolastico.

2.17) Viaggi di istruzione, campi scuola

Per tali attività si intendono i viaggi di alunni e docenti di una o più classi che si protraggono oltre il normale orario scolastico, anche per più giorni. Per i viaggi di istruzione è previsto un numero di partecipanti per classe non inferiore alla metà più 1.

È possibile prevedere l'organizzazione di viaggi anche formando gruppi misti, per classi parallele o per classi di età vicine, in modo da non pregiudicare quelle sezioni in cui purtroppo l'adesione, per motivi culturali e/o religiosi, è spesso insufficiente.

I viaggi di istruzione devono essere sottoposti per il parere all'esame del Consiglio di Istituto.

Acquisito l'effettivo numero dei partecipanti, il docente organizzatore del viaggio, compilerà quindi la richiesta al DS per l'autorizzazione all'iniziativa, con le seguenti indicazioni:

- Mete, obiettivi didattici ed educativi.
- Data e modalità di svolgimento.
- Mezzo di trasporto da utilizzare (nel caso di visita a piedi o con mezzi pubblici, anche l'autorizzazione a firma delle famiglie, sarà indicato il percorso previsto).
- Numero degli alunni effettivamente partecipanti con specificato il numero degli alunni con disabilità.
- Nominativi degli accompagnatori incluso supplenti, più gli OEPA ed eventuali genitori.
- Costi previsti (con dettaglio eventuali costi aggiuntivi rispetto alla pura quota di viaggio e/o soggiorno).

I docenti accompagnatori devono essere in numero tale da assicurare una adeguata vigilanza sugli allievi: sulla base alla normativa vigente il rapporto è di un docente ogni 15 alunni, oltre al docente di sostegno. Per la scuola primaria, relativamente ai campi scuola, l'adesione è generalmente riservata alle classi quarte e quinte, ma non si esclude la partecipazione delle terze.

2.18) Accesso alla scuola da parte di estranei

Gli estranei non sono autorizzati, di norma, ad accedere alla scuola. È consentito entrare in istituto solo per accedere agli uffici di segreteria o ai colloqui con il Dirigente o con i Docenti. Casi particolari sono rappresentati da:

- genitori in alcune occasioni (es. manifestazioni, incontri per l'orientamento);

- esperti che collaborino in attività didattiche;
- operatori socio-psico-sanitari delle ASL;
- personale addetto ai servizi di manutenzione o alla consegna di materiale per la scuola;
- rappresentanti di case editrici;
- altro personale munito di autorizzazione.

Il collaboratore scolastico verificherà il diritto ad accedere all'edificio ed informerà il docente coordinatore del plesso. È assolutamente vietato ai genitori richiedere di portare materiale didattico e merende ai propri figli durante l'orario scolastico, dal momento che i Collaboratori scolastici non possono lasciare incustodita la propria postazione per effettuare la consegna del materiale.

2.19) Uso dei locali scolastici

I locali della scuola sono disponibili per le riunioni e le assemblee dei docenti, su richiesta motivata delle rappresentanze sindacali dell'Istituto. L'uso dei locali scolastici per le assemblee dei genitori è disciplinato dall'art. 15 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e dal presente Regolamento.

I locali scolastici possono essere usati fuori dall'orario di servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale, civile. Il Comune ha la facoltà di disporre la temporanea concessione a Enti, Associazioni e gruppi operanti non a fini di lucro, previo assenso del Consiglio di Istituto. Le modalità di utilizzo saranno stabilite nel protocollo di intesa stipulato tra la scuola e l'amministrazione comunale.

2.20) Divieto introduzione cibo

È assolutamente vietato il consumo collettivo di alimenti all'interno delle classi di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria sia per norme di igiene, sia per norme di salute e sicurezza degli alunni, vista la presenza di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti e la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.

2.21) Scioperi e riunioni sindacali

In caso di sciopero il Dirigente informa le famiglie che potrebbe non essere regolarmente garantito il servizio scolastico. L'assenza va comunque giustificata.

2.22) Assicurazione

L'adesione alla polizza RC/Infortuni viene annualmente proposta alle famiglie degli alunni e al personale della scuola. Considerato il fatto che le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e le gare sportive comportano maggiori rischi rispetto alle attività di aula, il versamento del premio assicurativo viene richiesto, a inizio anno, come condizione per la partecipazione degli alunni a tutte le iniziative che si svolgono all'esterno dell'edificio scolastico.

CAPITOLO 3 - RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

3.1) Incontri scuola-famiglia

Nel tempo il ruolo dei genitori nella vita scolastica è risultato sempre più pregnante, trasformandosi da mera partecipazione agli organi collegiali ad autentica cooperazione alla progettualità e ai processi formativi. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei figli e pertanto hanno il diritto – dovere di condividere con la scuola tale compito. **I genitori sono una componente essenziale nella vita della scuola. Ad essi si chiede un coinvolgimento attivo e la condivisione del progetto educativo perché non è possibile che la scuola realizzi il proprio compito di educare istruendo senza la condivisione e la piena partecipazione della famiglia.**

I genitori collaborano al buon andamento dell'Istituto, sia direttamente, partecipando all'attività degli Organi Collegiali (ponendo la loro candidatura per le liste, prestando la loro opera nei seggi elettorali, votando e, se eletti, partecipando alle riunioni avanzando proposte, rendendosi disponibili a cooperare alle varie iniziative della scuola) sia indirettamente, appoggiando l'azione educativa svolta dall'Istituto a favore degli alunni, contribuendo a renderla efficace e veramente formativa.

La scuola prevede strumenti e momenti diversi di comunicazione con le famiglie attraverso:

- a) assemblee di classe in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione;
- b) incontri previsti attraverso i Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione con i rappresentanti dei genitori o aperti ad esperti a seconda delle necessità;
- c) colloqui individuali con tutti i docenti; i colloqui individuali verranno effettuati secondo il piano orario di ricevimento degli insegnanti comunicato alle famiglie. Le comunicazioni da parte della Direzione ai genitori sono, di norma, circolari inserite sul sito della scuola. Le famiglie dovranno pertanto consultare il sito con una frequenza utile agli aggiornamenti;
- d) in caso di necessità potranno essere effettuati incontri tra docenti e genitori, richiesti per iscritto da una delle parti.

3.2) Assemblee dei genitori

I genitori degli alunni hanno diritto a riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli artt. 12 e 15 del DL.vo 16 aprile 1994, n. 297. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell'Istituzione Scolastica.

3.3) Assemblea di classe

L'Assemblea di classe è presieduta da uno dei genitori eletto nel Consiglio di Classe. È convocata dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta dagli insegnanti o da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.

Il Presidente richiede per iscritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a consegnare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto un verbale, a cura di uno dei componenti, copia del quale viene inviato alla Dirigenza. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti della classe.

CAPITOLO 4 – LE ALUNNE E GLI ALUNNI

4.1) Compiti della scuola

La scuola è un luogo di incontro e di crescita della persona dove alunne e alunni, famiglie, docenti e operatrici e operatori scolastici condividono un percorso educativo, è importante che tutte e tutti assumano impegni e responsabilità.

Considerato che “un’educazione efficace dei giovani sia il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della condivisione di principi ed obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze sull’efficacia del processo formativo”, i docenti e i genitori degli alunni, dopo un attento lavoro di osservazione dell’esperienza scolastica negli ultimi anni e di condivisione dei “valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità”, riconoscono i seguenti diritti e stabiliscono i rispettivi obblighi.

La scuola deve:

- offrire agli studenti **occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base**;
- far sì che gli studenti acquisiscano gli **strumenti di pensiero** necessari per apprendere e selezionare le informazioni;
- impegnarsi per il **successo scolastico di tutti gli studenti**, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità o svantaggio.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona, in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed al recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione.

La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; offerte formative aggiuntive e integrative di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.

4.2) Doveri di studentesse e studenti

1. Le studentesse e gli studenti devono partecipare alla propria formazione educativa e culturale con impegno, assiduità, serietà, responsabilità; svolgere i compiti ed i lavori assegnati con puntualità e rispettare gli impegni assunti.
2. Devono tenere un comportamento educato e responsabile all’interno della scuola ed usare, verso i compagni, i docenti e tutto il personale scolastico, lo stesso rispetto che chiedono per se stessi. La mancanza di rispetto, l’atteggiamento provocatorio, la reiterata trasgressione delle regole, nonché ogni manifestazione violenta nei confronti del personale della scuola o dei compagni sono considerate mancanze gravi.
3. Sono tenute/i a frequentare regolarmente le lezioni, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e a collaborare con diligenza e partecipazione al processo educativo di cui sono protagonisti.
4. In ogni momento della vita scolastica sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, a rispettare le regole della scuola e quelle generali della buona educazione ovvero la pulizia personale e il decoro del linguaggio, dei gesti, degli atteggiamenti e dell’abbigliamento.
5. Sono tenute/i a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento.
6. Sono tenute/i a utilizzare correttamente i locali, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. L’alunno che, volontariamente o involontariamente, per negligenza, incuria o distrazione, arrechi danno al patrimonio scolastico, sarà tenuto al risarcimento.
7. Condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

4.3) Trattamento dati personali

La materia è regolamentata dal Codice in materia di protezione dei dati personali – (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196) e da un Regolamento (decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305) La scuola ha diritto di chiedere dati sensibili degli alunni, secondo le disposizioni previste dal Codice e nei termini individuati dal citato Regolamento ministeriale. La scuola ha l'obbligo di trattamento dei dati in forma riservata, non pubblica, nei limiti previsti dal Codice e secondo le forme e le modalità precisate dal Regolamento ministeriale.

Nell'ambito delle attività svolte all'interno dei progetti programmati nel PTOF – quali realizzazione di spettacoli teatrali, saggi, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive - si rende necessario ricorrere all'utilizzo di fotografie, filmati, CD Rom per contestualizzare e valorizzare il lavoro degli alunni e al tempo stesso rappresentare nel tempo una memoria storica ai fini della documentazione.

In tal senso, perseguendo uno scopo esclusivamente didattico-formativo, all'inizio di ogni ciclo scolastico, verranno richieste le specifiche liberatorie previste dal Decreto Legislativo n. 196/03 che avranno validità per ogni ciclo del percorso scolastico, scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Qualora i genitori volessero modificare la propria dichiarazione in riferimento a tale liberatoria, sono tenuti a comunicarlo in forma scritta al Dirigente Scolastico.

4.4) Applicazione delle sanzioni e Organo di Garanzia (scuola secondaria di primo grado).

L'Organo di Garanzia visto il DPR 235 del 21/11/2007, è costituito dal Dirigente scolastico che ne è Presidente, dai due collaboratori del Dirigente e dal presidente del Consiglio di Istituto.

CAPITOLO 5 - BULLISMO E CYBERBULLISMO

5.1) Cosa sono

Per bullismo si intende un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente (il bullo), o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole (la vittima).

Il bullismo si caratterizza, rispetto ad altre forme di aggressione o di violenza, per la presenza simultanea di questi tre elementi:

- intenzionalità: il comportamento del bullo è teso ad arrecare intenzionalmente danno all'altra persona;
- ripetizione: l'atteggiamento aggressivo nei confronti della vittima si ripete nel tempo;
- squilibrio di potere: la vittima non riesce a difendersi.

Per cyberbullismo si intende un attacco continuo, offensivo, ripetuto ed intenzionale, messo in atto sistematicamente da un individuo, o da un gruppo di individui, nei confronti di una persona che non può facilmente difendersi; esso viene perpetrato attraverso l'uso di mezzi elettronici o sfruttando gli strumenti della rete.

Il cyberbullismo presenta elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale (intenzionalità, ripetizione nel tempo, squilibrio di potere), ma anche elementi di novità, che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e che derivano dalle modalità interattive tramite cui esso viene perpetrato. I rischi di un atto di bullismo che avviene attraverso la rete sono numerosi e assai gravi:

- anonimato: la vittima può non conoscere l'identità del suo persecutore, che si nasconde dietro un nickname o un nome falso; non conoscere l'autore degli attacchi può aumentare il suo senso di frustrazione ed impotenza;
- rapida diffusione: la vittima può vedere la propria immagine danneggiata in brevissimo tempo in una comunità molto ampia, considerando che la diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito;
- permanenza nel tempo: i contenuti offensivi condivisi online, in quanto difficili da rimuovere, possono apparire a più riprese in luoghi diversi;

5.2) Vademecum per una scuola senza bullismo

La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psicofisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone.

La legge 71/2017 ha emanato precise disposizioni a tutela delle e dei minori per prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo.

Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita. A tale scopo la scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, e al contempo detta norme di comportamento per arginare ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti.

Nell'auspicare che i genitori siano i primi a sensibilizzare figlie e figli, nel nostro Istituto, insieme ai docenti referenti bullismo e cyber-bullismo sono state definite alcune azioni concrete, partendo dall'indice delle raccomandazioni del MIUR, rivolte a docenti, alunni e famiglie.

Molto importanti sono le regole d'istituto, le quali devono essere chiare e condivise. Esse sono utili per:

- Definire il limite consentito ad accettabile per tutti i comportamenti.
- Essere consapevoli che ad ogni regola corrisponde una conseguenza.
- Comprendere che le sanzioni sanciscono l'efficacia di una regola.
- Facilitare la comprensione dei valori della regola.